

Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 (BUR n. 107/1993)

NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DEI TERRITORI MONTANI

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina la competenza regionale in materia di classificazione dei territori montani.

Art. 2 - Classificazione.

1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti nelle direttive del Consiglio delle Comunità europee, classifica i territori da considerare montani.

2. La classificazione è attribuita su richiesta del Comune interessato, con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il parere della Conferenza permanente per la programmazione nelle zone montane, prevista dall'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 come modificato dalla legge regionale 6 agosto 1987, n. 37..

Art. 3 - Modifiche territoriali.

1. A seguito delle deliberazioni di classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2, con legge regionale si procede al conseguente riordino dei territori delle Comunità montane interessate.

Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 2 - Classificazione.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 3 - Modifiche territoriali.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.	Errore: sorgente del riferimento non trovata